



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 14/05/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 20.08.2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 28.08.2019, il ricorrente chiede il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 642,32, di cui € 431,29 per commissioni di istruttoria, € 352,97 per commissioni bancarie ed € 313,29 per commissioni intermediario, al netto dell'abbuono di € 455,24 riconosciuto in sede di estinzione. Chiede, altresì, il rimborso del "*premio assicurativo non goduto*".

L'intermediario, costituitosi, eccepisce preliminarmente l'assenza, in sede di reclamo, della richiesta di rimborso del premio assicurativo non goduto, in ogni caso non sostenuto dal cliente, come attesterebbe il modulo SECCI e l'art. 8 delle condizioni contrattuali. Nel merito, eccepisce l'indicazione dettagliata, nel contratto e nel modulo SECCI, delle componenti di costo soggette a maturazione nel tempo e di quelle che devono intendersi integralmente maturate al momento dell'erogazione del finanziamento e la non rimborsabilità della commissione percepita dall'agente, avente natura chiaramente *up front*, trattandosi di un costo remunerativo dell'attività di "*promozione e di preistruttoria del prestito*". Eccepisce, inoltre, l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, degli interessi compensativi per l'estinzione anticipata, della quota non maturata delle commissioni incassate dalla banca per l'attività di incasso rate e post erogazione (€ 353,17) e della quota non maturata delle spese richieste dall'ente pensionistico (€ 102,07) e precisa di avere utilizzato il criterio *pro rata temporis* per la restituzione degli oneri soggetti a maturazione. Da ultimo, fa presente di avere rimborsato, in data 09.10.2019, la



somma di € 177,00, quale retrocessione di una quota trattenuta in data successiva a quella di estinzione anticipata. Chiede, pertanto, di respingere il ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente afferma che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, deve essere interpretato nel senso che *"il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*. Al riguardo, il Collegio precisa che la diretta applicabilità della pronuncia della Corte di Giustizia ai rapporti orizzontali deriva dal peculiare ruolo affidato al giudice comunitario, al quale è demandata, per il tramite dello strumento del rinvio pregiudiziale, l'interpretazione della disciplina europea. Ove, pertanto, l'intervento del giudice comunitario riguardi la corretta interpretazione di una previsione già recepita dall'ordinamento nazionale, qual è quella contenuta nell'art. 16 della Direttiva Europea, trasposta nel nostro ordinamento per il tramite dell'art. 125 sexies TUB, il giudice nazionale, in sede di sua applicazione, non può che essere vincolato ai principi enunciati a livello comunitario. In ciò, trova peraltro fondamento la stessa efficacia retroattiva delle pronunce della Corte, pure ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, non sostanziando l'intervento correttivo rilevante sul piano interpretativo un'ipotesi di *ius superveniens*.
- *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Nel caso di specie, il Collegio rileva la natura *up front* delle Commissioni istruttorie, corrispettive di attività prodromiche alla conclusione del contratto, e delle Commissioni intermediario, volte a remunerare l’attività dell’Agente in attività finanziaria le cui competenze sono limitate alla fase preliminare alla conclusione del finanziamento. Reputa che abbiano natura *recurring* le Commissioni banca, corrispettive di attività destinate a svolgersi anche in corso di esecuzione del rapporto.

Tenuto conto dei rimborsi di cui c’è evidenza in atti, il Collegio ritiene che le richieste del ricorrente meritino di essere parzialmente accolte secondo il prospetto seguente:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	61
rate residue		59
TAN	▶	5,25%

		% restituzioni	
- in proporzione lineare			49,17%
- in proporzione alla quota			26,49%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni istruttoria <i>(up front)</i>	€ 877,21	€ 431,29	€ 232,40	<input type="radio"/>		€ 232,40
<input type="radio"/>	commissioni banca <i>(recurring)</i>	€ 717,91	€ 352,97	€ 190,20	<input type="radio"/>	€ 353,17	-€ 0,20
<input type="radio"/>	commissioni intermediario <i>(up front)</i>	€ 637,20	€ 313,29	€ 168,81	<input type="radio"/>		€ 168,81
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 401,01
interessi legali	no

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 401,01.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS